



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



COMUNE DI POGGIORSINI
Città metropolitana di Bari

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 36/2023

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) A TITOLARITÀ DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC). MISSIONE I - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.1 - "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" - REALIZZAZIONE "IL BORGO DI POGGIORSINI E IL MUSEO DIFFUSO DELL'ACQUA": PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIGITALI PER LA FRUIZIONE DEL MUSEO DIFFUSO DELL'ACQUA CON L'IMPIEGO DI TECNOLOGIE DI REALTÀ AUMENTATA E REALTÀ VIRTUALE (SUB INTERVENTO A.3) CUP F17B22000070006

PREMESSE

I lavori “Il Borgo di Poggiorsini e il Museo diffuso dell’acqua” dell’importo complessivo di € 1.592.280,00, CUP: F17B22000070006 sono stati finanziati con Decreto Segretariale MIC n. 453 del 07/06/2022 nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”.

L’intervento denominato “Il Borgo di Poggiorsini e il Museo diffuso dell’acqua” è suddiviso in 10 sub-interventi.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite piattaforma telematica TRASPARE. L’affidamento avviene mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 50 e 108 decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di realizzazione dei lavori è: Comune di Poggiorsini

Il Responsabile unico del progetto è il Responsabile del Settore I - dott.ssa Caterina DE VITO.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma di e-procurement TRASPARE comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005, recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per eventuale perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze e che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso termine temporale per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, il tutto tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento della stessa piattaforma.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria

cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere, da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma [TRASPARE](#).

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il presente disciplinare di gara;
- schema di domanda di partecipazione;
- Allegato A - Requisiti di ordine generale e speciale;
- Allegato A-1) – Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR
- Allegato B - Offerta economica

- Allegato C - Autodichiarazione assenza conflitto di interessi
- Allegato D – Dichiarazione integrative;
- Allegato D - Dichiarazioni del soggetto ausiliario;
- Allegato E) – Dichiarazioni antimafia;
- Allegato F) – attestazione rispetto ulteriori principi;
- Allegato G) – dichiarazione titolare effettivo;
- DGUE

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma [TRASPARE](#). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative

- all'attivazione del soccorso istruttorio;
 - al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

L'intervento di progetto comporta la progettazione e l'allestimento tecnologico per la fruizione del museo diffuso dell'acqua.

L'Appaltatore fornirà tutti i dispositivi hardware e applicativi software e realizzerà tutti i contenuti dell'innovativo allestimento multimediale garantendo il corretto funzionamento di quanto fornito all'interno della struttura museale.

Di seguito viene riportato il dettaglio dell'allestimento:

LedWall d'Ingresso: Il Portale sull'Acqua

Posizionato strategicamente all'ingresso, il LedWall rappresenta il primo punto di contatto emotivo con il visitatore. Non è un semplice schermo, ma un'installazione artistica dinamica, concepita come un "**portale**" che segna il passaggio dalla quotidianità a un viaggio immersivo alla scoperta dell'acqua. Il contenuto video dovrà generare un immediato effetto di stupore e meraviglia.

Specifiche Tecniche e di Contenuto:

- **Effetti Visivi:** Si richiede la creazione di una suite di animazioni video nella massima risoluzione consentita dal led wall, che esplorino l'estetica dell'acqua in tutte le sue forme. I video dovranno creare scenari fluidi e in continua trasformazione: cascate virtuali, superfici d'acqua increspate dal vento, la danza ipnotica di bolle d'aria, vortici energetici. Le transizioni dovranno essere impercettibili per garantire un'esperienza visiva continua e avvolgente.
- **Animazione del Logo:** Il logo del Museo dell'Acqua, fornito dalla Committenza, dovrà essere protagonista di animazioni dedicate, integrandosi organicamente con gli scenari acquatici, emergendo dall'acqua o dissolvendosi in essa in modo scenografico.
- **Obiettivo Narrativo:** Attrarre, incuriosire e predisporre il visitatore all'esperienza museale, comunicando fin dal primo istante la potenza estetica e simbolica dell'elemento acqua.

Installazioni Multimediali, il cuore narrativo del museo

Le sale Emozionale ed Esperienziale costituiscono il cuore pulsante del percorso di visita. In questi spazi, la tecnologia è messa al servizio dell'emozione e della conoscenza, per trasformare l'apprendimento in un'esperienza memorabile e personale.

a. Sala Emozionale al piano terra: coscienze climatiche

Questo ambiente è consacrato a una riflessione immersiva e multisensoriale sulla crisi climatica, analizzata attraverso la sua stretta relazione con l'acqua. L'installazione audiovisiva dovrà essere un pugno nello stomaco e una carezza all'anima, unendo la drammaticità dei dati scientifici a un messaggio di speranza attiva.

Specifiche Tecniche e di Contenuto:

- **Tema Audiovisivo:** La narrazione scientifica dovrà essere potente e chiara, illustrando le conseguenze globali del cambiamento climatico sul ciclo dell'acqua: lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento dei mari, l'intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi e la drammatica avanzata della desertificazione.
- **Durata Video:** La durata complessiva del montaggio dovrà essere compresa tra i **10 e i 15 minuti**.
- **Fruibilità:** Il contenuto dovrà essere progettato per tre modalità di fruizione:
 - **Modalità Silenziosa:** Le immagini dovranno possedere una tale forza narrativa da poter sostenere da sole la spiegazione di una guida o la libera interpretazione del visitatore.

- **Audio Sincronizzato in Italiano:** Con una colonna sonora e un parlato professionali.
- **Audio Sincronizzato in Inglese:** Per garantire la piena accessibilità ai visitatori internazionali.
- **Formato e Struttura Video:** Il video sarà un'unica opera sincronizzata, proiettata su **tre monitor da 65 pollici in formato verticale**, la cui percezione sarà amplificata da un sistema di **quinte specchianti**. La regia dei contenuti dovrà sfruttare questo formato a tritico in modo creativo:
 - **Monitor Centrale:** Fungerà da colonna portante della narrazione, presentando il racconto principale, i dati scientifici attraverso grafiche animate e le immagini più emblematiche.
 - **Monitor Laterali:** Opereranno come "contrappunto" visivo ed emotivo. Potranno mostrare dettagli ingranditi, reazioni umane, filmati di repertorio o animazioni astratte che commentano, espandono e intensificano il messaggio del monitor centrale.
- **Obiettivo Emozionale:** Scuotere le coscienze sull'urgenza della crisi climatica, ma senza lasciare il visitatore in uno stato di impotenza. La parte finale del video dovrà essere dedicata a un **messaggio di speranza costruttiva**, mostrando esempi virtuosi di mitigazione, innovazione tecnologica e azioni collettive che dimostrano come invertire la rotta sia ancora possibile.

b. Sala Esperienziale al Primo Piano: La Sfera LED, Origine della Vita

Elemento centrale e di massimo impatto della Sala Esperienziale è una **grande Sfera LED**. L'esperienza è studiata per massimizzare l'effetto "wow": i visitatori entreranno in un ambiente completamente buio e silenzioso, e solo dopo alcuni istanti la sfera si accenderà, diventando una sorgente di luce e racconto che catalizzerà l'attenzione.

Specifiche Tecniche e di Contenuto:

- **Fornitura:** Il Lotto comprende la fornitura, posa in opera e collaudo della Sfera Led e dei relativi sistemi di controllo audio video.
- **Durata Video:** Il filmato principale dovrà avere una durata compresa tra **3 e 5 minuti**.
- **Tema Video:** Il contenuto dovrà raccontare il ruolo primordiale dell'acqua come culla della vita e motore del pianeta Terra. La narrazione potrà esplorare temi come le **correnti oceaniche** e la loro funzione di regolatori termici globali, il **ciclo dell'acqua** visto su scala planetaria, o un viaggio che dal macrocosmo scende fino alla vita microscopica contenuta in una singola goccia.
- **Stile Visivo e Interludi Emozionali:** I filmati dovranno essere di altissima qualità e concepiti specificamente per una proiezione sferica a 360°, priva di distorsioni. Si richiede l'inserimento di **interludi puramente emozionali** che sfruttino la forma della sfera in modo suggestivo: l'immagine macro di un occhio umano che si apre e si chiude, una goccia d'acqua che cade al rallentatore generando onde concentriche che avvolgono la sfera, la Terra vista dallo spazio, il pulsare di una medusa.
- **Obiettivo Esperienziale:** Stupire e affascinare, veicolando concetti scientifici complessi attraverso la bellezza e la potenza evocativa delle immagini. L'esperienza dovrà creare un legame profondo e quasi ancestrale con l'elemento acqua.

Sala Esperienziale: sviluppo software per la parete attrezzata interattiva

La Parete Attrezzata è lo spazio del "toccare per capire", dove il visitatore diventa protagonista attivo dell'apprendimento. Le installazioni fisiche, già previste, dovranno essere animate da software interattivi, intuitivi e robusti, capaci di tradurre i fenomeni scientifici in esperienze visive chiare e coinvolgenti. L'interfaccia utente (UI) dovrà essere immediata e accessibile per tutte le fasce d'età.

Specifiche dei Software Interattivi:

- **A. Esperimento di Stratificazione Termica:**

- **Riferimento Installazione:** Un cilindro trasparente pieno d'acqua, dotato di un sistema di riscaldamento alla base per visualizzare la stratificazione termica.
- **Requisiti Software:** Sviluppare un'applicazione che si interfacci con i sensori dell'installazione. Il software dovrà permettere all'utente di avviare l'esperimento tramite un comando su schermo (es. un pulsante "ATTIVA RISCALDATORE") e dovrà visualizzare su un monitor dedicato un'animazione grafica in tempo reale, che rappresenti in modo scientificamente corretto ma visivamente semplificato il movimento dell'acqua calda (rossa) che sale e di quella fredda (blu) che rimane in basso, come descritto nella documentazione di progetto.
- **B. Bilancia per la Percentuale di Acqua nel Corpo:**
 - **Riferimento Installazione:** Una bilancia pesapersona professionale interattiva, scenografata a parete.
 - **Requisiti Software:** Realizzare un software collegato alla bilancia. Salendo sulla pedana, il visitatore attiverà l'applicazione, che leggerà il peso e mostrerà su un display un'animazione ludica ed educativa: ad esempio, una silhouette umana che si riempie di un liquido blu fino a raggiungere la percentuale di acqua corrispondente al peso rilevato, accompagnata da un dato numerico chiaro e da un breve testo esplicativo.
- **C. Impronta Ecologica di Piante e Animali:**
 - **Riferimento Installazione:** Sei altorilievi scenografici di piante e animali, ognuno associato a un touchscreen, e un grande monitor centrale.
 - **Requisiti Software:** Sviluppare un'applicazione centralizzata in grado di gestire l'input proveniente dai **quattro touchscreen** e di comandare il monitor centrale. Quando un visitatore seleziona un elemento su un touchscreen, il software dovrà lanciare sul monitor principale un'animazione dinamica e di forte impatto visivo. Tale animazione dovrà quantificare l'**impronta idrica** dell'elemento scelto (es. per produrre 1kg di carne o 1kg di pomodori), utilizzando metafore grafiche efficaci come piramidi di bottiglie d'acqua che si compongono, campi virtuali che vengono inondatai o contatori che girano vorticosamente. Al termine dell'animazione, dovrà apparire una schermata riassuntiva con il dato principale e un'icona o una frase "take-away" che fissi il concetto nella memoria del visitatore.

Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A- Importo servizi tecnologici soggetto a ribasso d'asta	€ 152.500,00
CPV	79342000-3
B- Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00
Importo complessivo stimato dell'appalto (somma di A+B)	€ 155.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 8.500,00.

Si precisa che secondo l'ANAC (delibera n. 528 dd. 15.11.2023) la lettura sistematica della prima parte dell'art. 41, comma 14 del D.lgs n. 36/2023 secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'offerente.

Pertanto, in applicazione quanto sopra disposto, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente verrà applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera.

3.1. DURATA

L'esecutore dà inizio ai lavori in data stabilita dal RUP e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

3.2. REVISIONE PREZZI

Il Contratto Collettivo applicato è il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.

L'importo complessivo è calcolato al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il corrispettivo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto fatta salva, l'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art 60 del Codice ai sensi del quale qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il corrispettivo versato dalla Stazione appaltante è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dagli atti della procedura e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

Il valore posto a base di gara non si riferisce a parametri di prezzo/qualità messi a disposizione da TRASPARE in quanto al momento non sono attive convenzioni in materia né sono disponibili metaprodotti per tali tipologie di servizi.

3.3. RISPETTO DEI PRINCIPI E DEGLI OBBLIGHI PNRR

Il progetto "Il Borgo di Poggiorsini e il Museo diffuso dell'acqua" è finanziato a valere sui fondi europei Next Generation EU Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo– Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (MIC3). Per tale linea d'investimento è necessario applicare i seguenti principi:

✓ il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, "Do No Significant Harm" (DNSH), di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, è applicato secondo le Linee Guida nazionali di cui alla circolare MEF n. 33 del 13.10.2022. Pertanto l'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa in coerenza con gli indicatori e le scadenze associate alla misura dell'intervento.

✓ il coefficiente TAG per il clima è 40% con riferimento all'intero Investimento 2.1 della Misura 1 Componente 3;

- ✓ il coefficiente TAG digitale non è applicabile;
- ✓ il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le Linee Guida approvate con Decreto interministeriale 07.12.2021;
- ✓ non contribuisce al superamento di divari territoriali;
- ✓ i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati al Comune secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;
- ✓ non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che, nell'ambito di programmi di lavoro protetto, occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far

- parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE) e pertanto i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

a) Requisiti di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lett. a), del Codice:

- iscrizione, per attività corrispondenti all'oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (allegato II.11 del Codice);

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 100 comma 1, lett. b) e c), del Codice:

- fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2022-2023-2024) non inferiore a € 300.000,00 (cinquecentomila/00) Iva esclusa;
- Esecuzione negli ultimi tre anni (2022-2023-2024) di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo complessivo minimo non inferiore a € 150.000,00.

6.1. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI COSTITUITO DA COSTITUIRSI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COSTITUITI O DA COSTITUIRSI.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), oppure nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica//consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6, devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), oppure nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità Tecnico e professionale

I requisiti di capacità Tecnico e Professionale di cui al punto 6, devono essere posseduti dal Consorzio o da tutti i consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto, previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE nonché il modello di Dichiarazioni integrative (Allegato D) da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento firmato digitalmente dalle parti, a meno che non si tratti di avvalimento migliorativo, nel qual caso il relativo contratto andrà inserito nella busta contenente l'offerta tecnica in quanto le informazioni ivi contenute costituiscono elemento dell'offerta tecnica.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, sia al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento da allegare uno alla busta amministrativa e l'altro alla busta dell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti,

la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I subappaltatori devono possedere i requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice e nei loro confronti non devono sussistere i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) che garantisca le tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNNR – trova applicazione l'art. 47 della Legge n. 108 del 29.07.2021 rubricato: “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”:

In deroga a quanto previsto dal succitato art. 47, così come indicato nella decisione a contrarre il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni di occupazione giovanile necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- una quota pari al 30% delle assunzioni di occupazione femminile necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT85M0100003245430300304859;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - o l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - o essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata, rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

11. SOPRALLUOGO

Non è prevista alcuna visita dei luoghi in quanto tale adempimento, in ragione della tipologia e del contenuto delle prestazioni oggetto dell'appalto, non è considerata strettamente indispensabile ai fini della presentazione dell'offerta

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 (diciotto/00 euro) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma [TRASPARE](#). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. **L'offerta deve pervenire entro il termine indicato sulla piattaforma TRASPARE, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle stesse.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 6 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 6 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma [TRASPARE](#) per compilare o allegare la seguente

documentazione:

- schema di domanda di partecipazione;
- Allegato A - Requisiti di ordine generale e speciale;
- Allegato A-1) – Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR
- Allegato C - Autodichiarazione assenza conflitto di interessi
- Allegato D – Dichiarazione integrative;
- Allegato D - Dichiarazioni del soggetto ausiliario;
- Allegato E) – Dichiarazioni antimafia;
- Allegato F) – attestazione rispetto ulteriori principi;
- Allegato G) – dichiarazione titolare effettivo;
- DGUE
- garanzia provvisoria;
- Attestazione SOA;
- Dichiarazione dei flussi finanziari
- Attestazione versamento contributo ANAC;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono

essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di indicare il CCNL applicato, comunicando il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito del Comune di Poggiorsini, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 37.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione nonché le altre dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale). Nel caso in cui tutte le dichiarazioni, ivi incluse quelle afferenti le offerte tecniche ed economiche, siano sottoscritte dallo stesso procuratore (generale o speciale), è sufficiente l'allegazione di un'unica procura, da inserire nella Busta amministrativa.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. Gli operatori economici esteri assolvono l'imposta di bollo tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo o del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo, dovrà produrre una dichiarazione contenente le ragioni dell'esonero.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO il concorrente deve indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Inoltre, per ciascuna ausiliaria allega:

1) DGUE firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI con le integrazioni di cui al modello "Dichiarazioni integrative" (Allegato C);

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui all'art. 104, comma 4 del Codice, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al precedente art. 7 e con la quale quest'ultima si obbliga a mettere a disposizione verso il

concorrente e la Stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e/o per migliorare l'offerta (Allegato D);

3) solo se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione: l'originale o la copia autentica del CONTRATTO DI AVVALIMENTO, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e da quello dell'impresa ausiliaria in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e le informazioni ivi contenute costituiscono elemento dell'offerta tecnica e non devono essere allegati alla documentazione amministrativa. La violazione della presente disposizione determina l'esclusione del concorrente qualora il contenuto del contratto determini la violazione del principio di segretezza dell'offerta tecnica.

Si ricorda che:

- qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la sopra indicata documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici;
- nell'ipotesi in cui l'avvalimento sia finalizzato sia all'acquisizione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, andranno redatti due contratti distinti ed allegati nella busta amministrativa quello relativo ai requisiti di partecipazione mentre l'altro (miglioramento dell'offerta) nella busta dell'offerta tecnica;

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - o copia del contratto di rete;
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - o copia del contratto di rete;
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma [TRASPARE](#), a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica sui servizi migliorativi proposti corredata da:
 1. elenco riassuntivo delle migliorie proposte;
 2. elaborati grafici e schede tecniche ritenuti utili da parte dell'operatore economico.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Non dovranno, in questa sede, essere indicati i prezzi delle lavorazioni in quanto la S.A. ha interesse a conoscere l'entità delle opere migliorative proposte non in termini di costo ma, esclusivamente, in termini di estensione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica

adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica firmata digitalmente.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ribasso percentuale offerto.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ID		Criterio	Descrizione	Punteggio D max
1	1.1	Descrizione dell'allestimento multimediale	L'Offerente dovrà descrivere in modo approfondito e dettagliato le caratteristiche dei contenuti multimediali che saranno realizzati (tecniche usate, scelte comunicative, storyboard, etc.). Dovranno essere proposte soluzioni coerenti e complete per garantire una fruizione immersiva e coinvolgente del museo dell'acqua	20

	1.2	Esperienza maturata in progetti analoghi	Il concorrente dovrà descrivere la propria esperienza in progetti analoghi a quello oggetto di gara <i>Verranno attribuiti due punti per ogni Progetto analogo a quello oggetto di gara fino ad un massimo di dieci punti.</i>	10
	1.3	Caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati hardware	Il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati hardware che si intendono fornire, anche con riferimento al DNSH ed ai criteri ambientali minimi per attrezzature elettroniche di cui al Decreto Ministeriale 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014.	15
	1.4	Servizio di assistenza e manutenzione	Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione e le modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparati hardware e software installati oltre che della formazione al personale addetto	15
2	2.1	Proposte migliorative e servizi aggiuntivi rispetto alle prescrizioni minime di cui al presente disciplinare	Il concorrente dovrà presentare una descrizione esaustiva e coerente delle proposte migliorative/innovative di esclusiva attinenza al servizio oggetto dell'appalto, da rendersi senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante.	20

20. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio. Al coefficiente medio più elevato viene attribuito il valore 1 e di conseguenza vengono riparametrati i coefficienti medi degli altri concorrenti. Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento del terzo decimale, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo.

A tal proposito si specifica che il coefficiente può assumere i seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Coefficiente	Criterio del giudizio sulla proposta/ sul miglioramento
Non valutabile	0	NON valutabile
Insufficiente	0,10	Proposta di miglioramento appena percettibile

Mediocre	0,30	Proposta di miglioramento quasi sufficientemente valutabile
Sufficiente	0,40	Aspetti positivi di sufficiente rispondenza alle aspettative
Discreto	0,60	Aspetti positivi di discreta rispondenza alle aspettative
Buono	0,70	Aspetti positivi di buona rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,80	Aspetti positivi di elevata rispondenza alle aspettative
Eccellente	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

21. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, applicando la seguente formula:

- $C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$ dove :

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i) ;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i), variabile tra 0 e 1;

22. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Saranno valutate solamente le offerte a ribasso rispetto alla base d'asta, con esclusione delle offerte in aumento. All'impresa che avrà offerto il prezzo più basso saranno assegnati 15 punti; alle restanti imprese sarà attribuito il punteggio nel seguente modo:

$$X = (P_i \times C) / P_O$$

Ove :

X = Punteggio totale attribuito al concorrente

P_i = prezzo/sconto più basso

C = coefficiente (20 punti)

P_O = prezzo/sconto offerto

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023)

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene

richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta sarà comunicata dalla SA tramite la piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

25. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 48 ore.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, ovvero offerte anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La congruità delle offerte è valutata sulle quelle che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione prima della riparametrizzazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non

procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Poggiorsini potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC nei seguenti casi:

- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione delle attività non dipendente da causa di forza maggiore;
- perdita dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e/o

- mancata stipulazione della polizza assicurativa;
- violazione delle norme in tema di trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell'Appaltatore;
 - cessione del contratto o subappalto in violazione dei precedenti articoli;
 - violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - violazione degli obblighi di cui all'articolo 53, comma 16 del Dlgs n. 165/2001 (cd. antipantouflage);
 - applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 126 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art 50 del DL. n 77/2021 (convertito con modificazioni in L. n. 108/2021);
 - per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto;
 - in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla legge.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione sarà inviata all'Appaltatore a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Poggiorsini.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 122 del D. L.gs. n. 36/2023.

32. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il diritto di recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 123 del D.lgs n. 36/2023.

33. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, taluna delle prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Gorizia potrà affidare ad altro soggetto senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso, addebitando all'Appaltatore gli eventuali maggiori costi.

34. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 120, comma 1 lett d) punto 2 del D.Lgs n. 36/2023. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito comma 12 del citato art. 120 e a condizione che il Comune di Poggiorsini accetti espressamente la cessione. È fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procedure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, il Comune di Poggiorsini procederà alla risoluzione di diritto del Contratto in conformità a quanto stabilito dall'art. 122 D.Lgs n. 36/2023.

35. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: mediante pec all'indirizzo poggiorsini@pec.it

36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Puglia

Ai sensi degli artt. 119 e 120, D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale predetto nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

In particolare, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della S.A., ai sensi dell'art. 29, comma 1, Codice Processo Amministrativo.

L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e 206 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Si precisa che le condizioni specificate nella parte progettuale fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Codice, e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "Regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Comune all'appaltatore o la raccolta di dati personali da parte dell'appaltatore nell'ambito dello svolgimento del servizio, l'appaltatore verrà nominato all'avvio del servizio dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto come specificato al punto 3 dell'Allegato 1.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento di cui all'art. 1 del presente atto, per l'aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l'operatore economico affidatario del contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta la decadenza dell'affidamento.

I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il

procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. n. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggiorsini. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite TRASPARE il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Per tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei servizi erogati dall'appaltatore al Committente, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali, ciò sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell'esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.

All'avvio del servizio, l'appaltatore verrà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR, "*Responsabile del trattamento*" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto secondo il modello Allegato "nomina responsabile esterno".

Il trattamento dei dati personali da parte dei servizi erogati dovrà rispettare tutti i principi di cui all'art.5 del GDPR Consenso al trattamento dei dati personali.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte

IL RUP – dott.ssa Caterina DE VITO